



12 gennaio 2021

Informazioni sulla creazione di un identificatore unico di formula (UFI) per i prodotti chimici

Il nuovo identificatore unico di formula (UFI: *Unique Formula Identifier*) permette di trovare rapidamente la composizione di determinati prodotti pericolosi, come prodotti chimici, biocidi o concimi in caso di emergenza.

Questa possibilità è importante per consentire ai medici di Tox Info Suisse, l'organo di informazione ufficiale per tutte le questioni riguardanti gli avvelenamenti, di identificare un prodotto, conoscerne l'esatta composizione e raccomandare misure adeguate quando richiesto.

In Svizzera l'UFI è introdotto per i preparati, i biocidi e i concimi classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano:

- dal 1° gennaio 2022: i nuovi preparati, biocidi e concimi immessi sul mercato destinati a utilizzatori privati;
- dal 1° gennaio 2022: i preparati, biocidi e concimi già provvisti di UFI. In questa categoria rientrano in particolare i prodotti importati dallo SEE. In questo modo Tox Info Suisse è in grado di identificare tali prodotti in modo rapido e affidabile in caso di emergenza.
- dal 1° gennaio 2026: tutti gli altri preparati, biocidi e concimi classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano.

L'UFI deve essere annunciato nel registro dei prodotti chimici e indicato sul prodotto. I requisiti per l'iscrizione del UFI deve essere conforme ai requisiti dell'allegato VIII del regolamento UE CLP, in modo che per quanto possibile, non sorgano ostacoli al commercio (Art. 15a OP-Chim).

Si noti che in Svizzera tutti i prodotti che soddisfano i criteri per la compilazione di una scheda di dati di sicurezza¹ sono soggetti a annuncio. La portata dei dati da annunciare in Svizzera è diversa da quella dell'UE.

Per i preparati che sono già stati annunciati, è sufficiente completare l'UFI nello strumento elettronico di annuncio del organo di notifica per i prodotti chimici (www.rpc.admin.ch), se necessario, aggiornare altre informazioni nel annuncio e quindi ri-qualificare l'annuncio inviandolo.

Per i biocidi autorizzati ai sensi delle disposizioni transitorie (A_N e A_B), l'UFI può essere compilato dal titolare dell'autorizzazione anche nell'RPC. Successivamente, l'organo di notifica deve essere informata via e-mail (cheminfo@baq.admin.ch) della modifica, indicando il numero di autorizzazione. Questo cambiamento non comporta alcun costo.

Per le domande di autorizzazione di biocidi presentate secondo la procedura armonizzata con l'UE, l'UFI e le informazioni necessarie ai sensi dell'allegato VIII del regolamento UE

¹ Vedi «[La scheda di dati di sicurezza in Svizzera](https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/wegleitungen-interpretationshilfen.html)» sotto <https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/wegleitungen-interpretationshilfen.html>

CLP devono essere presentate al organo di notifica insieme alla domanda o almeno 30 giorni prima della prima immissione sul mercato. Nel caso di autorizzazioni esistenti nell'ambito della procedura armonizzata UE, il titolare dell'autorizzazione può notificare l'UFI all'organo di notifica tramite R4BP, l'UFI deve essere inserito nel dossier del prodotto interessato, indicando l'Asset-Number. Per le famiglie di biocidi secondo la procedura armonizzata dell'UE, devono essere indicati gli UFI per tutti i numeri di attivi dei membri della famiglia di biocidi. Questa modifica non comporta alcun costo.

Le modifiche possono essere effettuate anche con lo strumento per annuncio collettivo.

Un'applicazione informatica sviluppata dall'UE permette di generare un codice UFI (di tipo xxxx-xxxx-xxxx-xxxx alfanumerico). Per generare un codice univoco sono necessari sostanzialmente tre elementi: il Paese in cui ha sede l'azienda, il numero di partita IVA dell'azienda e un numero di identificazione del preparato.

Il portale per la notifica dell'ECHA non accetta UFI che non siano stati creati con il numero di partita IVA di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE). Ciò significa che un UFI creato con il generatore svizzero non è accettato nel SEE. In un'ottica di un approccio pragmatico, le autorità svizzere raccomandano pertanto quanto segue:

1. I preparati, i biocidi e i concimi importati in Svizzera da un Paese del SEE e già munito di un UFI

L'UFI ottenuto da un fabbricante con sede nell'Unione europea e indicato sui preparati, biocidi e i concimi è valido anche in Svizzera e deve essere utilizzato per la comunicazione del prodotto al registro dei prodotti chimici o durante la procedura di domanda d'omologazione di biocidi e concimi da parte dell'importatore svizzero.

2. Prodotto fabbricato in Svizzera o importato in Svizzera da un Paese non SEE e destinato, almeno in parte, a essere esportato in un Paese del SEE

Per la parte di produzione esportata nel SEE, l'UFI (secondo le informazioni dell'ECHA) deve essere ottenuto con il generatore di UFI dell'ECHA direttamente dall'importatore con sede nel SEE o a suo nome. Questo numero UFI può essere utilizzato anche sul prodotto con la stessa composizione commercializzato in Svizzera, nonché per la comunicazione al registro dei prodotti chimici dei preparati o durante la procedura di domanda d'omologazione di biocidi e concimi.

L'importatore europeo è responsabile della comunicazione al(i) centro(i) tossicologico(i) nel SEE, ma può delegare questa responsabilità al fabbricante al di fuori del SEE, a condizione che l'UFI corrisponda alla sua azienda (paese e numero di partita IVA dell'importatore)..

3. Prodotto destinato in un primo tempo soltanto al mercato svizzero

Un UFI per i prodotti immessi unicamente sul mercato svizzero e non sul mercato europeo può essere generato sul sito [UFI \(identificatore unico di formula\)](#) utilizzando il numero di partita IVA svizzero. L'UFI deve essere indicato sul prodotto ed indicato nel registro dei prodotti chimici (RPC) durante la procedura di annuncio dei preparati o durante la procedura di domanda d'omologazione di biocidi e concimi.

UFI e la scheda di dati di sicurezza

L'indicazione dell'UFI nella scheda di dati di sicurezza non è normalmente obbligatoria, ma altamente raccomandata. L'UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 "Identificazione del prodotto" della scheda di sicurezza.